

Traduzione

Accordo

**tra il Consiglio federale svizzero
e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa
e della Mezzaluna Rossa per determinare lo statuto giuridico
della Federazione internazionale in Svizzera**

Concluso il 29 novembre 1996

Entrata in vigore il 29 novembre 1996

(Stato 18 ottobre 2017)

*Il Consiglio federale svizzero,
da un lato*

e

*la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa,
dall'altro,*

animati dal desiderio di definire in un accordo di sede lo statuto giuridico in Svizzera della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa,

hanno convenuto quanto segue:

1. Statuto, privilegi e immunità della Federazione internazionale

Art. 1 Personalità e capacità

Il Consiglio federale svizzero riconosce, ai fini del presente Accordo, la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, qui di seguito denominata la Federazione internazionale.

Art. 2 Libertà d'azione

1. Il Consiglio federale svizzero garantisce l'indipendenza e la libertà d'azione della Federazione internazionale.
2. Riconosce alla Federazione internazionale, nonché alle Società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna Rossa che ne sono membri, nei loro rapporti con la medesima, una libertà di riunione assoluta, compresa la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione, sul territorio svizzero.

Art. 3 Inviolabilità dei locali

Gli edifici, o le parti di edifici, ed il terreno attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati ai fini della Federazione internazionale, sono inviolabili. Nessun rappresentante dei poteri pubblici svizzeri può accedervi senza l'esplicito consenso del Segretario generale della Federazione internazionale o della persona da lui designata.

Art. 4 Inviolabilità degli archivi

Gli archivi della Federazione internazionale e, in generale, tutti i documenti, nonché i supporti di dati che le appartengono o che si trovano in suo possesso, sono inviolabili in ogni tempo ed in qualunque luogo essi si trovino.

Art. 5 Immunità di giurisdizione e di esecuzione

1. Nel quadro delle sue attività, la Federazione internazionale gode dell'immunità di giurisdizione e di esecuzione, salvo:

- a) nella misura in cui tale immunità sia stata formalmente revocata, in un caso particolare, dal Segretario generale della Federazione internazionale o dalla persona da lui designata;
- b) in caso di azione di responsabilità civile intentata contro la Federazione internazionale per danni causati da qualsiasi veicolo che le appartenga o che circoli per suo proprio conto;
- c) in caso di pignoramento, ordinato mediante decisione giudiziaria, delle retribuzioni, dei salari e delle altre gratifiche dovute dalla Federazione internazionale ad un collaboratore;
- d) in caso di domanda riconvenzionale direttamente vincolata ad una procedura promossa dalla Federazione internazionale stessa;
- e) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale resa in applicazione dell'articolo 30 del presente Accordo;

2. Gli edifici, o le parti di edifici, il terreno attinente e i beni, proprietà della Federazione internazionale o da essa utilizzati per i suoi fini, qualunque sia il luogo e la persona che li detenga, sono esenti:

- a) da qualsiasi forma di requisizione, confisca o espropriazione;
- b) da qualsiasi forma di sequestro, di coazione amministrativa o provvedimenti pregiudiziali salvo nei casi previsti al paragrafo 1.

Art. 6 Pubblicazioni e comunicazioni

Le pubblicazioni e le comunicazioni della Federazione internazionale non sono soggette ad alcuna restrizione.

Art. 7 Regime fiscale

1. La Federazione internazionale, i suoi averi, redditi e altri beni sono esentati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Per gli immobili, tuttavia, tale esenzione si applica solo a quelli di cui la Federazione internazionale è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, così come ai redditi che ne derivano.
2. La Federazione internazionale è esentata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. È esentata in particolare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti destinati all'uso ufficiale e tutte le prestazioni di servizi effettuate per uso ufficiale, conformemente alla legislazione svizzera.
3. La Federazione internazionale è esentata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali a condizione che non si tratti di tasse percepite in remunerazione di servizi particolari resi.
4. Se del caso, le esenzioni summenzionate sono effettuate mediante rimborso, su richiesta della Federazione internazionale e secondo una procedura da stabilire tra la Federazione internazionale e le autorità svizzere competenti.

Art. 8 Regime doganale

Il trattamento doganale degli oggetti destinati all'uso ufficiale della Federazione internazionale è disciplinato dall'ordinanza del 13 novembre 1985¹ concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri

Art. 9 Libera disponibilità dei fondi

La Federazione internazionale può ricevere, detenere, convertire e trasferire fondi di qualsiasi natura, oro, divise, numerario e altri valori mobiliari, e disporne liberamente sia all'interno della Svizzera sia nei suoi rapporti con l'estero.

Art. 10 Comunicazioni

1. La Federazione internazionale gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento almeno altrettanto favorevole quanto quello riservato alle organizzazioni internazionali in Svizzera, nella misura compatibile con la Convenzione del 22 dicembre 1992² dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, modificata a Kyoto il 14 ottobre 1994³.
2. La Federazione internazionale ha il diritto di fare uso di codici per le sue comunicazioni ufficiali. Essa ha il diritto di inviare e ricevere la sua corrispondenza, compresi i supporti di dati, mediante corrieri e valigie debitamente contraddistinti, che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

¹ RS 631.145.0

² RS 0.784.02

³ Non pubblicata nella RU

3. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Federazione internazionale debitamente autenticate non possono essere censurate.

4. La Federazione internazionale è esonerata dall'obbligo dell'omologazione per gli impianti d'utente via cavo (collegamenti via cavo) installati ed utilizzati esclusivamente nel perimetro dei suoi edifici, o parti di edifici, o dei terreni attinenti. Gli impianti d'utente dovranno essere installati e usati senza mettere in pericolo le persone e i beni e senza perturbare il traffico delle telecomunicazioni e della radio-diffusione.

5. L'utilizzazione degli impianti di telecomunicazione (collegamenti via cavo e senza filo) deve essere coordinato sul piano tecnico con l'Ufficio federale delle comunicazioni e l'Azienda svizzera delle PTT.

Art. 11 Emblema

La Federazione internazionale è autorizzata ad utilizzare in qualsiasi momento l'emblema della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Art. 12 Casse pensioni e fondi speciali

1. Qualsiasi cassa pensione o istituto di previdenza che eserciti ufficialmente la sua attività a favore dei collaboratori della Federazione internazionale ha la stessa capacità giuridica in Svizzera della Federazione internazionale. Essa gode, nei limiti della sua attività a favore dei collaboratori, degli stessi privilegi e delle stesse immunità della Federazione internazionale medesima, per quanto riguarda i suoi beni mobili.

2. I fondi e le fondazioni, dotati o no di personalità giuridica, gestiti sotto l'egida della Federazione internazionale e destinati ai suoi scopi ufficiali, godono delle stesse esenzioni, privilegi ed immunità della Federazione internazionale, per quanto riguarda i suoi beni mobili. I fondi creati dopo l'entrata in vigore del presente Accordo godranno degli stessi privilegi ed immunità fatto salvo l'accordo delle autorità federali competenti.

Art. 13 Previdenza sociale

La Federazione internazionale non è soggetta, nella qualità di datore di lavoro, alla legislazione svizzera concernente l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'assicurazione per l'invalidità, l'assicurazione contro la disoccupazione, il sistema di indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché quella dell'assicurazione malattie.

II. Privilegi e immunità concessi alle persone chiamate in veste ufficiale presso la Federazione internazionale

Art. 14 Privilegi e immunità concessi al Presidente della Federazione internazionale, al Segretario generale, ai Vicesegretari e al Segretario generale aggiunto

1. Fatto salvo l'articolo 21 del presente Accordo, il Presidente della Federazione internazionale, il Segretario generale, o, in caso di impedimento di questi, il suo sostituto, nonché gli alti funzionari del Segretariato godono dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto internazionale pubblico e agli usi internazionali.⁴

2. Le persone summenzionate non aventi la nazionalità svizzera sono esentate da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gratifiche e indennità versate loro dalla Federazione internazionale. Sono esenti in Svizzera al momento del loro versamento le prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza da una cassa pensione o da un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 12 del presente Accordo, nonché tutte le prestazioni in capitale eventualmente corrisposte alle suddette persone a titolo di indennità in seguito a malattia, infortunio, ecc.; per contro, non godono dell'esenzione i redditi dei capitali versati, nonché le rendite e le pensioni pagate alle persone che hanno smesso di esercitare le loro funzioni presso la Federazione internazionale.

La Svizzera si riserva, tuttavia, la possibilità di tener conto dei salari, delle retribuzioni e degli altri elementi del reddito oggetto dell'esenzione per determinare l'aliquota dell'imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito di dette persone.

3. Le persone summenzionate non aventi la nazionalità svizzera sono esentate dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) conformemente alla legislazione svizzera per gli acquisti destinati all'uso strettamente personale e per tutte le prestazioni di servizi effettuate ad uso strettamente personale.

4. I privilegi doganali sono concessi conformemente all'ordinanza del 13 novembre 1985⁵ concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Art. 15 Privilegi e immunità concessi ai rappresentanti delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa membri della Federazione internazionale

I rappresentanti delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa membri della Federazione internazionale, chiamati in veste ufficiale a partecipare a conferenze o a riunioni presso la Federazione internazionale o per conto della medesima negli organi del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezza-

⁴ Nuovo testo giusta lo scambio di note del 5/18 ott. 2017, in vigore dal 18 ott. 2017 (RU 2017 6003).

⁵ RS 631.145.0

luna Rossa, godono durante l'esercizio delle loro funzioni in Svizzera e durante i viaggi verso il o dal luogo di riunione, dei privilegi e delle immunità seguenti:

- a) immunità di giurisdizione, anche dopo la conclusione della loro missione, per le espressioni verbali pronunciate nell'esercizio delle loro funzioni nonché per le espressioni scritte redatte nell'esercizio delle loro funzioni, salvo quanto previsto all'articolo 21 del presente Accordo;
- b) inviolabilità di tutte le carte, supporti di dati e documenti ufficiali;
- c) esenzione, per essi stessi nonché per il loro congiunto, da qualsiasi misura restrittiva di immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da ogni obbligo di servizio nazionale.

Art. 16 Privilegi e immunità concessi a tutti i collaboratori della Federazione internazionale

I collaboratori della Federazione internazionale beneficiano, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei privilegi e delle immunità seguenti:

- a) immunità di giurisdizione, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese le espressioni verbali e scritte, anche dopo il termine delle loro funzioni, salvo quanto previsto all'articolo 21 del presente Accordo;
- b) inviolabilità di tutte le carte, supporti di dati e documenti ufficiali.

Art. 17 Privilegi e immunità concessi ai collaboratori non svizzeri della Federazione internazionale

Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all'articolo 16, i collaboratori della Federazione internazionale non aventi la nazionalità svizzera:

- a) sono esentati da qualsiasi obbligo relativo al servizio nazionale in Svizzera;
- b) non sono soggetti, e con essi il loro congiunto o i familiari a loro carico, alle disposizioni restrittive di immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- c) godono, per quanto riguarda le agevolazioni di cambio, degli stessi privilegi riconosciuti ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
- d) godono, e con essi i familiari a loro carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio dei funzionari delle organizzazioni internazionali;
- e) sono esentati da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gratifiche e indennità versate loro dalla Federazione internazionale. Sono parimenti esenti in Svizzera al momento del loro versamento le prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza da una cassa pensione o da un istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 12 del presente Accordo, nonché tutte le prestazioni in capitale eventualmente corrisposte a collaboratori della Federazione internazionale a titolo di indennità in seguito a malattia, infortunio, ecc.; per contro, non beneficiano dell'esenzione i redditi dei capi-

tali versati, nonché le rendite e le pensioni pagate agli ex collaboratori della Federazione internazionale.

La Svizzera si riserva, tuttavia, la possibilità di tener conto dei salari, delle retribuzioni e degli altri elementi del reddito oggetto dell'esenzione per determinare l'aliquota dell'imposta applicabile agli altri elementi, normalmente imponibili, del reddito dei collaboratori.

Art. 18 Previdenza sociale

1. I collaboratori della Federazione internazionale non aventi la nazionalità svizzera non sono soggetti alla legislazione svizzera concernente l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'assicurazione per l'invalidità, l'assicurazione contro la disoccupazione, il sistema di indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

La situazione dei collaboratori di nazionalità svizzera è regolata mediante scambio di lettere⁶.

2. I collaboratori della Federazione internazionale, siano essi di nazionalità svizzera o estera, non sono tenuti ad assicurarsi presso l'assicurazione malattia svizzera. Possono, tuttavia, chiedere di essere sottoposti al regime dell'assicurazione malattia svizzera.

3. I collaboratori della Federazione internazionale non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni svizzera, sempre che la Federazione internazionale conceda loro una protezione equivalente contro le conseguenze di infortuni professionali e non professionali, e le malattie professionali.

Art. 19 Servizio militare dei collaboratori svizzeri

1. I collaboratori della Federazione internazionale di nazionalità svizzera restano soggetti all'adempimento degli obblighi militari in Svizzera conformemente alle disposizioni del diritto svizzero in vigore.

2. Si può concedere un numero limitato di congedi militari (congedi per l'estero) a collaboratori svizzeri della Federazione internazionale con funzioni direttive in seno alla medesima; i beneficiari di un tale congedo sono dispensati dai servizi, dall'ispezione e dal tiro obbligatorio al di fuori del servizio.

3. I collaboratori della Federazione internazionale di nazionalità svizzera che non rientrano nella categoria del paragrafo 2, possono presentare domande di spostamento di data del servizio di istruzione, debitamente motivate e controfirmate dall'interessato.

4. La Federazione internazionale sottopone le richieste di congedo per l'estero e le domande di spostamento di data del servizio di istruzione al Dipartimento federale degli affari esteri all'attenzione del Dipartimento militare federale.

⁶ RS 0.192.122.513

Art. 20 Privilegi e immunità concessi agli esperti della Federazione internazionale

Gli esperti della Federazione internazionale beneficiano, indipendentemente dalla loro nazionalità, dei privilegi e delle immunità seguenti:

- a) immunità di giurisdizione, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese le espressioni verbali e scritte, anche dopo il termine delle loro funzioni;
- b) inviolabilità di tutte le carte, supporti di dati e documenti ufficiali.
- c) esenzione da qualsiasi misura restrittiva di immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da ogni obbligo di servizio nazionale.

Art. 21 Eccezioni all'immunità di giurisdizione

Le persone contemplate agli articoli 14, 15, 16 e 20 del presente Accordo non godono dell'immunità di giurisdizione in caso di azione di responsabilità civile intentata contro di esse per danni causati da qualsiasi veicolo loro appartenente o da esse guidato, oppure in caso di contravvenzioni alle prescrizioni federali sulla circolazione stradale passibili di multa disciplinare.

Art. 22 Oggetto delle immunità

1. I privilegi e le immunità previsti dal presente Accordo non sono stabiliti nell'intento di attribuire vantaggi personali a coloro che ne sono beneficiari. Essi sono istituiti unicamente allo scopo di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento della Federazione internazionale e la completa indipendenza dei suoi collaboratori.

2. Il Segretario generale ha il diritto e il dovere di revocare l'immunità ad un collaboratore o un esperto qualora egli giudichi che tale immunità ostacoli l'azione della giustizia e che vi si possa rinunciare senza recare pregiudizio agli interessi della Federazione internazionale. Il Consiglio esecutivo è competente per pronunciare la revoca delle immunità del Segretario generale.

Art. 23 Ingresso, permanenza e uscita

Le autorità svizzere adottano tutte le misure atte ad agevolare l'entrata ed il soggiorno in territorio elvetico, nonché l'uscita del medesimo, di tutte le persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso la Federazione internazionale, ossia:

- a)⁷ il Presidente della Federazione internazionale, il Segretario generale o, in caso di impedimento di questi, il suo sostituto, e gli alti funzionari del Segretariato nonché i rispettivi familiari a carico che convivono con essi;

⁷ Nuovo testo giusta lo scambio di note del 5/18 ott. 2017, in vigore dal 18 ott. 2017 (RU 2017 6003).

- b) i rappresentanti delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa membri della Federazione internazionale e i loro rispettivi congiunti;
- c) i collaboratori, nonché i loro familiari a carico che convivono con essi;
- d) gli esperti;
- e) tutte le altre persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso la Federazione internazionale.

Art. 24 Carte di identità

1. Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia alla Federazione internazionale, per ciascun collaboratore e per i familiari a carico che convivono con esso ammessi a titolo di raggruppamento familiare e che non esercitano attività lucrativa, una carta di identità munita di fotografia del titolare. Tale documento serve alla legittimazione del titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.

2. La Federazione internazionale comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l'elenco dei suoi collaboratori e dei loro familiari, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la nazionalità, il domicilio e la categoria o classe di funzione cui appartengono.

Art. 25 Prevenzione degli abusi

La Federazione internazionale e le autorità svizzere cooperano in ogni tempo al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità, agevolazioni e esenzioni previsti dal presente Accordo. Senza pregiudizio dei loro privilegi e immunità, tutte le persone che beneficiano di questi privilegi e immunità hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri.

Art. 26 Controversie d'ordine privato

La Federazione internazionale prenderà provvedimenti adeguati al fine di regolare in modo soddisfacente:

- a) le controversie nate da contratti dei quali la Federazione internazionale è parte e altre controversie riguardanti questioni di diritto privato;
- b) le controversie nelle quali sarebbero implicate le persone menzionate all'articolo 14 del presente Accordo, un collaboratore o un esperto della Federazione internazionale che godono, in virtù della loro situazione ufficiale, dell'immunità, se questa immunità non è stata revocata conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 del presente Accordo.

III. Irresponsabilità e sicurezza della Svizzera

Art. 27 Irresponsabilità della Svizzera

Dalla presenza della Federazione internazionale sul territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni della Federazione internazionale o per quelli dei collaboratori della medesima.

Art. 28 Sicurezza della Svizzera

1. È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie per salvaguardare la sicurezza della Svizzera.
2. Qualora giudichi necessario applicare il primo paragrafo del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto con la Federazione internazionale, con la massima rapidità consentita dalle circostanze, al fine di stabilire di comune Accordo i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi della Federazione internazionale.
3. La Federazione internazionale collabora con le autorità svizzere al fine di evitare, nell'esercizio della sua attività, ogni pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

IV. Disposizioni finali

Art. 29 Esecuzione dell'Accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri è l'autorità svizzera cui compete l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 30 Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia tra le Parti al presente Accordo relativa all'interpretazione o all'applicazione dello stesso, che non abbia potuto essere composta mediante negoziati tra le Parti, può essere sottoposta, da ciascuna delle Parti, su richiesta, ad un tribunale arbitrale composto di tre membri.
2. Il Consiglio federale svizzero e la Federazione internazionale designano ciascuno un membro del tribunale arbitrale.
3. I membri così designati scelgono di comune accordo il terzo membro, che presiederà il tribunale arbitrale. Qualora non si raggiunga un accordo entro un termine ragionevole, il terzo membro è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra Parte.
4. Il tribunale stabilisce la sua propria procedura.
5. La sentenza arbitrale è definitiva e obbligatoria per le Parti alla controversia.

Art. 31 Modifica dell'Accordo

1. Il presente Accordo può essere modificato a richiesta di ciascuna delle Parti.

2. In tale evenienza le Parti si concertano in merito alle eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 32 Denuncia dell'Accordo

Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso scritto di due anni.

Art. 33 Abrogazione dell'Accordo del 10 luglio 1952⁸

L'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Lega delle Società della Croce Rossa per determinare lo statuto fiscale in Svizzera di questa istituzione è abrogato il giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 34 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma.

Fatto a Berna, il 29 novembre 1996, in duplice esemplare, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Flavio Cotti

Per la Federazione internazionale delle Società
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa:
Mario Villarroel Lander

⁸ [RU 1989 1503]

